



Il Difensore Civico

**RELAZIONE
SULL'ATTIVITA' SVOLTA DAL DIFENSORE CIVICO REGIONALE
NELL'ANNO 1999**

(art. 11 della L.R. 21 marzo 1995, n. 15)

Signora Presidente del Consiglio, Signor Presidente della Giunta, Signori Consiglieri regionali.

Ho il piacere di presentare con questa relazione i risultati dell'attività da me svolta nel corso dell'anno 1999 come Difensore civico regionale.

Si tratta della prima volta in cui sono in grado di riesaminare nella relazione annuale l'esperienza di un intero anno di attività: questa circostanza mi consente di compiere, in maniera più completa, una rimeditazione del quadro complessivo dell'attività svolta, di riscontrare, con i dati alla mano, programmi, verifiche e prospettive.

1. Quadro normativo di riferimento

Mi sembra necessario, innanzi tutto, verificare, in un quadro più ampio, quali siano, a livello nazionale e locale, le prospettive dell'istituto del Difensore civico.

Il quadro generale è in continua evoluzione.

Come è noto, quella del Difensore civico è una figura nuova nel nostro ordinamento, inserita, come elemento di modificazione e di rottura con il passato, nel quadro ormai consolidato ed immobile da troppo tempo del nostro sistema amministrativo.

Facendosi interprete di esigenze di rinnovamento, largamente diffuse nell'opinione pubblica e tra gli stessi addetti ai lavori, il legislatore ai vari livelli sembra intenzionato a potenziare sempre di più l'istituto del Difensore civico, ad affidargli sempre maggiori competenze.

Occorre però che queste modifiche - se e quando verranno - possano essere armonizzate nel quadro preesistente, senza creare conflitti pericolosi, e soprattutto che non vengano caricate sulla figura del Difensore civico competenze e attribuzioni che non può essere in grado di svolgere: sarebbe il peggior modo di rispondere a quelle esigenze diffuse nell'opinione pubblica cui facevo riferimento.

Sul piano nazionale, è tuttora fermo, dal settembre 1998, alla Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, per il parere di competenza, il testo unificato delle proposte di legge nn. 619 e abbinati.

Tutto lascia quindi presagire che non sarà possibile un'approvazione di questo testo entro la data di scadenza della legislatura in corso, vanificando così tutti gli sforzi, le proposte e le sollecitazioni posti in essere fino ad ora per potenziare l'istituto della difesa civica e coordinarlo nei suoi vari livelli di intervento.

Un aumento di competenze potrebbe derivare al Difensore civico dal disegno di legge n. 4375, presentato nel novembre 1999 dal Presidente del Consiglio dei Ministri, contenente disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999, in attuazione dell'art. 20 della legge n. 59 del 1997. In questo testo è inserita una norma, l'art. 13, che attribuisce una nuova competenza specifica ai Difensori Civici, regionali, provinciali e comunali, in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Questa normativa prevede la possibilità di ricorrere al Difensore civico, oltre che al giudice amministrativo, in caso di diniego del diritto di accesso agli atti e documenti dell'amministrazione: tutto ciò è la riprova del fatto che, seppur marginalmente e con provvedimenti episodici, il legislatore nazionale dimostra l'intendimento di voler valorizzare l'apporto del Difensore civico nell'ambito del più generale disegno di semplificazione e snellimento dei procedimenti amministrativi.

Anche il legislatore regionale ha dimostrato il proprio apprezzamento nei confronti di questo istituto attribuendo, con legge regionale 22 novembre 1999, n. 34, al Difensore civico pro tempore la presidenza della Commissione per i procedimenti referendari e d'iniziativa popolare, quale organo autonomo ed indipendente della Regione incaricato di giudicare l'ammissibilità delle proposte di iniziativa popolare e l'ammissibilità delle richieste di referendum abrogativi, nonché di rendere i pareri previsti dalla stessa normativa.

Come è intuibile, si tratta di un compito di rilevante significato e di notevole impegno, sia per il Difensore civico che per l'ufficio nel suo complesso: il primo in quanto chiamato a svolgere funzioni di estrema delicatezza, trattandosi appunto di garantire l'esercizio dei fondamentali diritti politici attribuiti ai cittadini emiliano-romagnoli; la struttura in quanto dovrà compiere un notevole sforzo per fornire un adeguato supporto logistico per la gestione della stessa commissione, in tutti i suoi molteplici adempimenti.

2. Dati statistici

Nell'anno trascorso ho riscontrato un sensibile incremento complessivo del ricorso dei cittadini al servizio di difesa civica, come dimostrano i dati statistici che di seguito espongo.

Si tratta di un significativo riconoscimento del gradimento costante, da parte dei cittadini, dell'attività complessivamente resa dalla struttura nel ricercare soluzioni positive per loro.

I procedimenti formalizzati nel 1999 sono stati n. 1218 (rispetto ai 776 reclami formalizzati nel 1998). In 389 di questi 1218 procedimenti sono state fornite agli

interessati delucidazioni o informazioni, oralmente o per lettera, e non vi è stata la necessità di avviare un'istruttoria scritta nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

A questo dato si deve aggiungere l'attività di consulenza, che si è concretata in telefonate o colloqui e che, seppur non formalizzata, ha richiesto alla struttura un notevole dispendio di tempo e d'impegno. In via approssimativa, le consulenze prestate in via breve possono essere quantificate in circa 600.

Per quanto concerne i procedimenti formalizzati, essi possono essere così raggruppati, secondo il destinatario o la natura dell'intervento:

- **276** procedimenti sono stati posti in essere nella veste di Difensore civico regionale;
- **342** per la difesa civica dei Comuni convenzionati;
- **150** sono stati rivolti a Comuni ubicati sia nel territorio regionale che in altre regioni;
- **334** hanno interessato le amministrazioni statali periferiche e altri enti pubblici ubicati nella regione;
- **3** sono stati iniziati a richiesta di privati per la nomina di un commissario ad acta;
- **26** procedimenti sono stati trasmessi per competenza ad altro Difensore civico regionale, provinciale o comunale;
- **87** reclami attenevano a problematiche di diritto privato e, pertanto, non è stato possibile l'intervento. Tuttavia, agli interessati sono state fornite informazioni e suggerimenti, in alcuni casi anche con lettera.

Scendendo all'analisi dei procedimenti, si rileva che in **6** casi il Difensore civico è intervenuto d'ufficio, avendo acquisito la notizia dai quotidiani o comunque aliunde.

I procedimenti posti in essere nei confronti dell'amministrazione regionale e degli enti, istituti, consorzi ed aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o controllo, possono essere classificati per materia come segue:

AGRICOLTURA FORESTE	4	RESPONSABILITA' P.A.	5
AMBIENTE	6	RISCALDAMENTO TERMICO	1
CACCIA PESCA	2	SERVIZI SOCIALI	16
COMMERCIO	2	TRASPORTI PUBBLICI	18
CONCORSI	5	URBANISTICA EDILIZIA	11
ENERGIA	2	VIABILITA' CIRCOLAZIONE	2
INQUINAMENTO	12	ARSTUD	22
ACCESSO ATTI	9	CONSORZI	11
LAVORO	4	IACP	33
OPERE LAVORI PUBBLICI	3	AUSL	103

Dei suddetti reclami, al 31 dicembre 1999 risultavano:

- n. 64 non sono conclusi
- n. 16 sono stati conclusi con esito positivo con l'accoglimento della raccomandazione del D.C.
- n. 80 sono stati conclusi per collaborazione della P.A.
- n. 29 sono stati conclusi con esito negativo per infondatezza del reclamo
- n. 9 sono stati conclusi con dissenso motivato della P.A. e non condiviso dal D.C.

Sono stati archiviati:

- n. 7, dopo attenta osservazione, per inammissibilità
- n. 15 per rinuncia, da parte del cittadino, alla richiesta d'intervento
- n. 56 dopo aver fornito consigli, informazioni, e delucidazioni agli interessati

I procedimenti posti in essere nei confronti di Enti locali non convenzionati possono essere classificati per materia come segue:

AGRICOLTURA FORESTE	2
AMBIENTE IGIENE PUBBLICA	6
AZIENDE MUNIC. SERVIZI PUBBLICI	5
CACCIA	1
CIMITERI	1
COMMERCIO	3
CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO	1
CONCORSI	4
DEMANIO PATRIMONIO	1
ERP	1
FARMACIE COMUNALI	1
GIARDINI PARCHI PUBBLICI	2
INQUINAMENTO	9
ACCESSO ATTI	6
LAVORO	1
OPERE LAVORI PUBBLICI	13
POLIZIA MUNICIPALE TRAFFICO	9
PROTEZIONE CIVILE	2
RESPONSABILITA' P.A.	5
SERVIZI SOCIALI	7
SCUOLE COMUNALI	4
SPORT TEMPO LIBERO	2
TRIBUTI	16
URBANISTICA EDILIZIA	22
VIABILITA' CIRCOLAZIONE	6
ALTRE	20

Dei suddetti procedimenti:

- 31 non sono conclusi
- 10 sono stati conclusi con esito positivo con l'accoglimento della raccomandazione del D.C.
- 38 sono stati conclusi per collaborazione della P.A.
- 14 sono stati conclusi con esito negativo per infondatezza del reclamo
- 1 sono stati conclusi con dissenso motivato della P.A. e non condiviso dal D.C.

Sono stati archiviati:

- n. 1, dopo attenta osservazione, per inammissibilità
- n.7 per rinuncia, da parte del cittadino, alla richiesta d'intervento
- n. 40 dopo aver dato consigli, informazioni, e delucidazioni agli interessati

Infine, i procedimenti posti in essere nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato possono esser suddivisi per materia (e in alcuni casi per ente) come segue:

PROVINCIA	23
AZIENDE erogatrici SERV. PUBBL.	11
COMMERCIO	4
QUESTURA	1
CONCORSI STATALI	4
BENI CULTURALI	2
DEMANIO	1
ESPROPRIO P.U.	6
GIUSTIZIA	13
IMMIGRAZIONE	5
ACCESSO ATTI	7
MONOPOLI STATO	1
LAVORO	10
QUESTIONI PREVIDENZIALI	78
QUESTIONI TRIBUTARIE	80
PREFETTURA	20
TESORO	6
MIN TRASPORTI	8
PUBBLICA ISTRUZIONE	9
QUESTIONI MILITARI	4
RESPONSABILITA' P.A.	5
SANZIONI AMMINISTRATIVE	13
SCUOLE STATALI	9
QUESTIONI TRIBUTARIE	80
ALTRE	14

Dei suddetti procedimenti:

- 56 non sono conclusi
- 33 sono stati conclusi con esito positivo con l'accoglimento della raccomandazione del D.C.
- 61 sono stati conclusi per collaborazione della P.A.
- 24 sono stati conclusi con esito negativo per infondatezza del reclamo
- 7 sono stati conclusi con dissenso motivato della P.A. e non condiviso dal D.C.
- 4 sono stati conclusi per mancata collaborazione della P.A.

Sono stati archiviati:

- n. 7 dopo attenta osservazione, per inammissibilità del reclamo
- n. 22 per rinuncia, da parte del cittadino, alla richiesta d'intervento
- n. 120 dopo aver fornito consigli, informazioni, e delucidazioni agli interessati

3. Attività e strategie operative

Nella precedente relazione per l'anno 1998 mi ero soffermata dettagliatamente sulle procedure di lavoro e le strategie operative dell'ufficio, dando conto delle motivazioni e delle regole del mio operare.

Nel corso del 1999 non ho ritenuto di discostarmi da esse, ritenendole adeguate alle finalità da raggiungere: se mai, ho cercato di affinare le tecniche di approccio al problema e alle persone (funzionari e dirigenti dell'amministrazione pubblica, cittadini che richiedono il mio intervento).

Mi sono sforzata di trovare un punto di intesa ed una collaborazione con tutti, convinta come sono dell'importanza del rapporto personale come veicolo idoneo a risolvere la maggior parte delle situazioni.

Laddove, in pochi casi, questo non è riuscito, me ne rammarico perché forse la mia naturale impetuosità non mi ha permesso di risolvere positivamente una pratica o una situazione.

E' da aggiungere che, laddove i cittadini mi sottoponevano fattispecie di particolare interesse, ho costantemente cercato di enucleare dalla soluzione del singolo caso prospettato un paradigma generale, valevole per casi analoghi, utilizzando il mio osservatorio privilegiato dei rapporti tra i singoli e l'amministrazione come strumento di verifica e di sollecitazione di comportamenti complessivi della pubblica amministrazione nonché di proposta di nuovi modelli organizzativi.

Ho anche curato costantemente l'immagine esterna dell'istituto, al fine di farlo conoscere sempre di più ai cittadini emiliano-romagnoli, affinché ne potessero trarre la maggiore possibile utilità.

A tal fine, oltre ad aver curato, come in passato, i rapporti a livello istituzionale con le varie autorità pubbliche, ho promosso alcune iniziative di carattere

promozionale, quali le locandine affisse per alcuni mesi in tutti i mezzi dell'A.T.C. di Bologna, la diffusione di un audiovisivo pubblicitario, la partecipazione a convegni.

Ho anche ottenuto dall'amministrazione regionale l'istituzione di una linea telefonica gratuita (numero verde), così da consentire a tutti gli interessati di accedere gratuitamente al servizio offerto da questo istituto.

Durante l'anno ho mantenuto frequenti rapporti con i Difensori civici locali dell'Emilia-Romagna, sia attraverso un incontro tenutosi a Bologna, nel corso del quale sono stati discussi in particolare i problemi comuni a tutti i Difensori civici, sia soprattutto con frequenti telefonate e scambi epistolari di informazioni, proposte e richieste di intervento.

Ho inoltre proseguito la mia partecipazione alle riunioni di coordinamento dei Difensori civici regionali, che nel corso del 1999 sono state numerose e costruttive; ho inoltre partecipato alla Conferenza europea tenutasi a Firenze nel novembre, che aveva per oggetto "La difesa civica regionale nell'Europa delle regioni".

Mentre è stato giocoforza ridurre le occasioni di incontro con gli studenti delle scuole della provincia di Bologna, per ristrettezza di tempo rispetto agli impegni assunti, ho proseguito nella partecipazione ad incontri, conferenze, interventi televisivi e radiofonici rivolti a promuovere l'immagine e la conoscenza dell'istituto.

Pur nella consapevolezza dell'inadeguatezza degli sforzi miei e dei miei validissimi collaboratori, ai quali va tutta la mia stima e riconoscenza per l'impegno profuso e la qualità del lavoro svolto, ho avuto la soddisfazione di ricevere una collaborazione da parte dei miei interlocutori pressoché sempre aperta, disponibile, fattiva.

4. Alcune esemplificazioni di interventi trattati come Difensore civico regionale

Regione Emilia-Romagna

Direzione Generale "Organizzazione"

N. 1/99

Mi veniva segnalata un'anomalia nell'iter procedimentale di un concorso regionale per la copertura di posti di 8^a qualifica, in quanto un comunicato del Responsabile del servizio regionale competente sembrava introdurre, nella sostanza, una *modificazione al bando di concorso*.

Questo comunicato, infatti, attribuiva alle commissioni giudicatrici la facoltà di integrare la prova preselettiva con altra diversa, che sarebbe potuta valere come prova concorsuale, nel caso in cui si fosse presentato un numero di candidati inferiore a quello indicato nel comunicato stesso.

Esprimevo pertanto all'amministrazione le mie perplessità sulla legittimità di una simile procedura, la quale sembrava integrare e quasi stravolgere il bando di concorso a suo tempo approvato dalla Giunta regionale.

L'amministrazione mi precisava che la nuova procedura era stata richiesta da alcune commissioni di esami le quali, dopo aver riscontrato una partecipazione veramente esigua di candidati alla prova preselettiva, avevano richiesto di utilizzare la stessa come prova scritta, evitando con ciò un dispendio di risorse.

A questa richiesta l'amministrazione non aveva ritenuto di aderire, dato che i candidati erano già stati convocati solamente per la prova preselettiva. Peraltro, sempre con lo stesso comunicato l'amministrazione aveva ritenuto di rimettere alle commissioni di concorso la facoltà di decidere se procedere o meno alla prova selettiva integrata, valida quale prova concorsuale a tutti gli effetti.

Secondo l'amministrazione, la modalità proposta non risultava lesiva dei diritti dei candidati, in quanto le materie oggetto della prova preselettiva e della prova d'esame erano le stesse. Al contrario, lo snellimento e la maggior funzionalità della procedura sarebbero risultate vantaggiose per i candidati. In ogni caso, le commissioni esaminatrici erano intenzionate a non avvalersi della modalità prevista nello stesso comunicato.

Preso atto con soddisfazione di quest'ultima precisazione, ribadivo all'amministrazione, in linea di principio, le mie perplessità sulla possibilità di modificare il bando di concorso con atto del Responsabile del servizio, rilevando che, in questo modo, i concorrenti sarebbero stati convocati senza sapere a quale tipo di prova sarebbero stati sottoposti, se si fosse trattato cioè di preselezione valida ai soli fini dell'ammissibilità o di una prova valida ai fini dell'esito del concorso.

Regione Emilia-Romagna

Direzione Generale Programmazione e Pianificazione Urbanistica

Servizio Qualità Edilizia

N. 255/99

Con deliberazione 1009 del 1998 il Consiglio regionale elevava, con effetto dal 1° gennaio 1999, il limite di reddito per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, rinviando ad un successivo provvedimento l'utilizzo di questo nuovo limite per ridefinire le fasce di reddito ed il correlato canone di locazione.

Nel marzo 1999 una signora, assegnataria di alloggio di edilizia residenziale pubblica, mi chiedeva di intervenire facendo presente che, proprio a seguito del mancato aggiornamento della fascia B), un modesto incremento del reddito del suo nucleo familiare aveva determinato un suo riposizionamento nella fascia superiore, con un incremento del canone da £ 477.298 a £ 763.676.

Chiedevo allora alla Direzione Generale Programmazione e Pianificazione Urbanistica – Servizio Qualità Edilizia, notizie sui tempi di adozione del provvedimento di ridefinizione delle nuove fasce.

Finalmente, nel giugno 1999, il Servizio regionale rispondeva che, con la deliberazione del 1998, il Consiglio regionale aveva manifestato la volontà politica di ampliare l'accesso all'edilizia residenziale pubblica attraverso l'elevazione del limite di reddito mentre, facendo uso della propria discrezionalità in materia, aveva tralasciato gli altri effetti previsti dalla normativa vigente.

Controbattevo in proposito al Servizio che l'adozione del provvedimento da me sollecitato derivava da un preciso obbligo di legge, che non lasciava all'amministrazione regionale alcun margine di discrezionalità né sull'an né su quantum né tantomeno sulla decorrenza: questa non poteva essere che quella stessa del nuovo limite per l'accesso.

Come previsto dal terzo comma dell'art. 40 della l.r. n. 12/1984, la fascia B) includeva, infatti, i redditi compresi tra il limite superiore della fascia A) e il limite di reddito per la decadenza disposto dall'art. 23. Dato che il limite di reddito per la decadenza era fissato nel doppio del limite di reddito per l'accesso, l'incremento di quest'ultimo comportava obbligatoriamente l'aumento sia del limite di reddito per la decadenza che quello dell'importo superiore della fascia B) e di quello inferiore della fascia C).

Facevo inoltre presente che, come è intuibile, la questione coinvolgeva le posizioni di migliaia di assegnatari di edilizia residenziale pubblica i quali, a seguito della mancata ridefinizione delle fasce di reddito, erano costretti a corrispondere agli Istituti Autonomi Case Popolari della regione canoni di locazione superiori a quanto dovuto.

La questione si è trascinata per diversi mesi senza pervenire ad alcun risultato.

Pertanto, proprio in questi giorni il Consiglio regionale ha modificato, con legge n. 8 del 25 febbraio 2000, i termini della questione: infatti, l'art. 6 della citata

normativa attribuisce al Consiglio regionale il potere di stabilire una decorrenza della rideterminazione delle fasce di reddito e dei canoni di locazione diversa da quella fissata per l'incremento del limite reddituale di accesso all'edilizia residenziale pubblica

In attuazione della nuova previsione il Consiglio regionale, con deliberazione n. 1400/2000, ha fissato al 1° gennaio 2001 il termine per l'utilizzazione, anche per la determinazione delle fasce reddituali, dei nuovi limiti di reddito fissati nel 1998 per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica.

Devo ritenere che tale modifica legislativa e la conseguente deliberazione consiliare siano finalizzate a superare i rilievi che ho proposto in passato.

In realtà, la modifica apportata con la legge regionale n. 6/2000 potrà essere applicata solamente per il futuro, allorché l'amministrazione fisserà un nuovo limite di reddito per l'accesso per l'edilizia residenziale pubblica.

Al contrario, non appare legittimo l'utilizzo del limite fissato nel 1998 per ricollegate ad esso gli effetti previsti dalla nuova normativa: nel 1998, del resto, vigeva una normativa diversa, che non consentiva decorrenze differenziate per l'aggiornamento dei limiti di reddito per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica e per la rideterminazione dei canoni.

A mio parere, gli assegnatari hanno infatti maturato dal 1° gennaio 1999, in base ad un obbligo sancito dagli artt. 40, 3° comma, 43 e 23, 1° comma, della l.r. n. 12 del 1984, un diritto soggettivo perfetto ad essere ricollocati nelle nuove fasce di reddito ridefinite verso l'alto.

Questo diritto non può essere vanificato oggi neppure dalla nuova normativa.

Resta peraltro impregiudicato, e su questo richiamo in particolare l'attenzione dell'amministrazione regionale, il problema da me sollevato, e le conseguenti responsabilità, civili e contabili, che ne possono scaturire a suo carico.

Regione Emilia-Romagna

Direzione Generale Programmazione e Pianificazione Urbanistica

Servizio Programmi Edilizi

N. 173/99

Nella relazione sull'attività svolta dal Difensore civico regionale nell'anno 1998 davo conto di numerosi interventi a favore di cittadini emiliano-romagnoli ai quali era stata richiesta la restituzione di somme, spesso di importo elevato, in quanto a partire dal 1983 l'amministrazione regionale aveva applicato loro di tassi di interesse meno elevati di quelli dovuti.

Il mio intervento aveva assunto una valenza di carattere generale, che ricomprendeva tutte le situazioni, anche quelle dei soggetti che non si erano rivolti a me.

La richiesta minimale che avevo presentato all'amministrazione regionale, era di rideterminare tutte le relative posizioni debitorie applicando la prescrizione decennale.

Questa richiesta, ripetutamente reiterata, non era stata accolta.

Peraltro, in occasione della adozione della normativa regionale in materia di riforma del sistema regionale e locale (l. r. 21 aprile 1999, n. 3) il Consiglio regionale ha opportunamente introdotto una norma, l'art. 97, che consente all'amministrazione, nell'ambito della gestione dei contributi pubblici di edilizia agevolata, di provvedere al recupero di somme risultanti da crediti accertati, limitatamente a quelli non prescritti.

In tale modo è stata risolta, almeno in parte, una situazione di estrema tensione che si era determinata tra l'amministrazione e i cittadini coinvolti, sui quali erano venute a ricadere, senza loro colpa, le conseguenze dell'inefficienza dell'apparato burocratico.

Regione Emilia-Romagna
Direzione Generale Cultura e Turismo
N. 181/99

La presidente di una Commissione regionale mi ha chiesto di intervenire per sollecitare l'assegnazione alla sua struttura di personale adeguato, quanto a capacità e numero, per consentire così alla Commissione di poter svolgere al meglio le proprie attività istituzionali.

Inoltre, la funzionalità di quella Commissione risultava compromessa dall'inammissibile ritardo con il quale venivano corrisposti i compensi e i rimborsi spese a favore dei componenti della Commissione: fino a quel momento, infatti, erano stati corrisposti solamente gli importi relativi al 1996, mentre ancora non erano stati liquidati quelli relativi al 1997 e 1998.

In risposta alla mia segnalazione la Direzione Generale Cultura e Turismo sottolineava che la carenza di personale esistente in tutta la Direzione aveva reso difficoltosa la sostituzione della dirigente della struttura di supporto della Commissione, di recente trasferita ad altro incarico.

In ogni caso, la stessa Direzione assicurava l'immediata messa a disposizione di due unità operative per sopperire alle necessità più immediate.

Quanto poi al problema della liquidazione delle competenze arretrate spettanti ai componenti della Commissione, era stata predisposta proprio in quei giorni la liquidazione delle competenze per il 1997, mentre per il 1998 non era ancora possibile perché solamente la Presidente aveva presentato la documentazione necessaria.

La struttura inoltre aveva già predisposto una determinazione d'impegno per l'esercizio 1999, così da consentire ai componenti di fruire di anticipazioni di cassa per l'ipotesi di trasferte fuori sede.

Azienda Ospedaliera di Bologna
Policlinico Sant'Orsola-Malpighi
N. 306/99

Una signora è venuta ad espormi il caso del proprio fratello, le cui condizioni di salute avevano reso necessario il ricovero d'urgenza.

Nonostante l'età e la situazione particolare —si trattava, infatti, di un invalido di circa trent'anni, affetto da sindrome di Down— era stato ricoverato presso la Divisione di Geriatria, in una camera a sei letti.

Una simile collocazione, ovviamente, era del tutto inidonea per quel tipo di paziente, incapace di parlare e di stare fermo, portato a toccare e magari lanciare gli oggetti, con intuibile rischio per gli altri pazienti, anziani e anche gravi, che si trovavano nella stessa camera con lui.

Anche la successiva collocazione (in un corridoio!) aveva creato problemi sia all'invalido che agli altri pazienti ugualmente ricoverati nel corridoio.

Come conseguenza della situazione, il paziente urlava, piangeva, voleva andarsene. Veniva perciò ricoverato in un ambulatorio, tra le attrezzature e il materiale sanitario.

La sorella allora, al quarto giorno di ricovero e preso atto che poco era stato fatto per curare la sua malattia, aveva chiesto ed ottenuto che fosse dimesso per poterlo curare a domicilio.

In relazione a questo episodio ho fatto presente all'amministrazione che, pur non potendosi fare carico alla struttura per una sistemazione del paziente del tutto inadeguata, ma evidentemente necessitata dalla carenza di spazi, forse poteva essere fatto qualcosa di più, almeno sotto il profilo umano.

Quello che peraltro desidero porre in evidenza in questo momento è lo sgomento che nasce spontaneo nel trattare simili episodi, nel verificare cioè che le nostre strutture sono impreparate per accogliere un disabile grave, non sono in grado di riservargli né spazi adeguati né quella particolare attenzione che simili pazienti richiedono.

Fortunatamente l'Azienda mi ha segnalato che, per quanto concerne i pazienti minorenni portatori di gravi forme di handicap, qualcosa si sta facendo per individuare percorsi idonei, anche attraverso un gruppo di studio nominato a livello cittadino.

Manca invece, e a questa carenza si dovrebbe ovviare con ogni mezzo, un progetto per l'handicap adulto, per il quale l'Azienda ospedaliera pure si dichiara disponibile ad attuare le opportune iniziative.

A seguito di questa vicenda è stato raggiunto peraltro un risultato concreto, seppur molto parziale, con la predisposizione di un protocollo operativo tra la